

Allegato "D" al n. 21145 di Rep. e n. 16454 di Racc.

STATUTO DELLA FONDAZIONE "COMUNITA' DEL MELOGRANO ETS"

Origine - Finalità - Patrimonio

L'Associazione "Comunità del Melograno" ODV è un'associazione di Volontariato, dotata di personalità giuridica, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore Rep. n° 93447.

L'associazione è stata costituita il 27 novembre del 1996 per iniziativa di un gruppo di genitori di persone con disabilità fisiche ed intellettive.

Lo scopo primario dell'Associazione è quello di attivare interventi volti a migliorare la qualità della vita e l'integrazione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie e sin dalla sua fondazione ha rivolto questa attività nei confronti delle famiglie associate che verso i terzi nelle medesime condizioni di necessità. L'Associazione, sin dalla fondazione, ha gestito un Centro Diurno presso la sede storica di Rizzolo di Reana in Via Carbonaria erogando i propri servizi anche in convenzione socio assistenziale con l'Azienda Sanitaria dal 2006.

Nel corso del 2009 l'Associazione ha acquisito la disponibilità di un immobile sito nel Comune di Pradamano in Via della Libertà n. 8 - frazione di Lovaria, che è stato oggetto di una completa ristrutturazione conclusasi nel 2013 data in cui l'Associazione ha trasferito la propria sede legale ed ha proseguito nello svolgimento delle proprie attività istituzionali come centro diurno per l'assistenza continuativa di persone adulte con disabilità e, nel 2016, ha acquisito l'autorizzazione e la convenzione ad operare anche come centro residenziale.

Successivamente, nel 2020, l'Associazione ha acquistato un immobile adiacente alla sede già operativa, anch'esso oggetto di ristrutturazione per ottenere la realizzazione di alcune unità abitative con le quali verrà realizzato un progetto di domiciliarità innovativa, che permetta di ospitare nuclei di persone con disabilità e/o in stato di svantaggio e persone normodotate, favorendo una socialità fortemente caratterizzata dall'integrazione e dall'inclusione sociale per il reciproco benessere e crescita delle persone coinvolte.

La proposta di trasformare l'Associazione "Comunità del Melograno" da associazione di volontariato in Fondazione nasce prima di tutto dalla necessità di salvaguardare il patrimonio destinato all'attività, che va dedicato e vincolato agli scopi di interesse generale e in specifico di tutela e supporto delle persone con disabilità. Si vuole rispondere alla sfida del "Durante e Dopo di Noi", facendo sì che tutto il patrimonio materiale oggi esistente e destinato a dare il supporto alle persone con disabilità permanga destinato e utilizzato per questi scopi, al di là della presenza delle persone che hanno creato e sviluppato l'Associazione in questi anni.

La Fondazione proseguirà altresì lo sforzo per attrarre le migliori forze della comunità, da coinvolgere su base volontaria non solo nella migliore gestione dei propri centri di assistenza e domiciliarità innovativa, bensì anche nel costante sviluppo di iniziative per la diffusione e consolidamento della cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale.

L'articolo 98 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice per il



Handwritten signature

Denise Gualdino Teste
Domenica Trabacchi teste

Handwritten signature

Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106) ha introdotto nel Codice Civile l'articolo 42 bis avente ad oggetto le operazioni straordinarie delle associazioni e fondazioni del libro primo e lo statuto dell'Associazione non prevede esclusioni esplicite in tal senso.

Articolo 1 - Natura

E' costituita la Fondazione denominata "**Fondazione Comunità del Melograno ETS**" (in seguito per brevità "Fondazione").

La Fondazione nasce dalla trasformazione della Associazione "Comunità del Melograno" ODV, operata ai sensi dell'art. 42-bis del c.c., come introdotto dall'art. 98 del D.Lgs. 117/2017, volendo così operare una piena successione della Fondazione in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali già instaurati dall'Associazione "Comunità del Melograno ODV".

La Fondazione ha sede legale ed operativa nel Comune di Pradamano (UD) e potrà costituire, per delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie in altri Comuni del Friuli Venezia Giulia.

La Fondazione in forza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, utilizza l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e ne fa uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha il logo rappresentato dall'immagine in calce al presente statuto, che potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Indirizzo.

La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 2 - Assenza di lucro, finalità ed attività

La Fondazione, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 117/2017, è senza scopo di lucro ed ha lo scopo di favorire l'inclusione sociale e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, prevalentemente intellettiva e relazionale, o comunque in stato di svantaggio, e dei relativi nuclei familiari, promuovendo per loro dignità e qualità di vita pari a quelle delle persone normodotate.

La Fondazione persegue il proprio scopo nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) ratificata dal Parlamento italiano con legge n. 18 del 3 marzo 2009.

La Fondazione svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 117/2017;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 117/2017;

- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 117/2017;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 117/2017;
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modifiche, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 117/2017.

Le cariche della Fondazione, ad eccezione di quelle relative agli organi di controllo e di revisione, di cui agli artt. 12 e 13, sono gratuite. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della promozione e diffusione della cultura, della tutela dei diritti civili a favore di persone con disabilità fisiche ed intellettive e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile autonoma e indipendente nel rispetto della propria dignità.

Nel rispetto degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 117/2017, è possibile altresì l'esercizio di attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al primo capoverso di questo articolo, nonché raccolte di fondi, sempre secondo criteri e limiti stabiliti dalla legge. Nel caso di esercizio di attività diverse, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di dette attività nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al bilancio o al rendiconto annuale o nella nota integrativa al bilancio.

L'individuazione delle attività diverse spetta al Consiglio di Indirizzo.

La Fondazione persegue il proprio scopo e realizza le attività di interesse generale, anche attraverso lo sviluppo di specifiche attività atte a:

- a) promuovere, costituire ed amministrare anche in convenzione con enti pubblici e privati strutture diurne e residenziali, idonee a rispondere ai bisogni degli utenti con disabilità fisiche ed intellettive favorendone l'autonomia, l'inclusione e l'integrazione per dare una risposta concreta al "Durante e Dopo di Noi";
- b) nel rispetto del principio di sussidiarietà, collaborare alla progettazione – assieme alle persone con disabilità e le loro famiglie e in collaborazione anche con i servizi sociali territoriali e del terzo settore – dei progetti di vita individuali, tendenti ad un progressivo distacco della persona con disabilità, o svantaggiata, dal contesto familiare, verso l'autonomia possibile, anche con riferimento al "Durante e Dopo di Noi". In questa prospettiva, elaborare, promuovere e gestire progetti di residenzialità sociale per persone con disabilità o svantaggiate e per i loro familiari, tutori e per le persone che sottoscrivono le regole fissate dalla Fondazione per i suoi progetti di residenzialità sociale;
- c) compiere gli atti necessari per usufruire delle agevolazioni economiche e fiscali previste dalla legislazione vigente regionale, nazionale e comunitaria, in favore dei soggetti che prestano assistenza alle persone con disabilità o svantaggiate;



[Handwritten signature]

Denise Spaldino Teste
Rosanna Carboni teste

[Handwritten signature]

- d) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni e tematiche che trattano la disabilità o lo stato di svantaggio fisico o intellettuale;
- e) mettere a disposizione organizzazione, mezzi e servizi per assistere coloro che assumono incarichi di protezione giuridica quali, a titolo di esempio, incarichi fiduciari, l'amministrazione di sostegno, la tutela e la curatela, secondo le previsioni del titolo XII del libro primo del codice civile, nell'interesse di persone con disabilità o svantaggiate;
- f) diffondere e favorire la concreta realizzazione sul territorio dei principi della solidarietà sociale e della pratica del volontariato e della sensibilizzazione all'inclusione ed all'integrazione; in proposito, organizzare e sostenere iniziative ed eventi culturali o sportivi, manifestazioni, seminari, attività ed iniziative formative e ludiche; sostenere e collaborare nelle ricerche scientifiche; nonché fornire servizi connessi allo scopo sociale;
- g) stabilire e curare collegamenti e rapporti di collaborazione con gli enti pubblici (amministrazioni pubbliche, aziende sanitarie, autorità sanitarie, istituti di istruzione di ogni genere e grado) e privati (istituzioni, fondazioni, associazioni di solidarietà, di assistenza socio sanitarie, riabilitative, di categoria, istituti e associazioni culturali, e artistiche, associazioni sportive, enti di promozione, associazioni di volontariato, cooperative sociali), anche sotto forma di reti, allo scopo di usufruire di tutto il patrimonio di competenze umane, culturali, sanitarie, sociali, sportive, giuridiche, finanziarie, organizzative e comunque fruibili allo scopo di promuovere e realizzare per il meglio le finalità di interesse generale della Fondazione e di ricercare gli opportuni sostegni e le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle attività e delle iniziative che la Fondazione si propone;
- h) esercitare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- i) esercitare attività di natura commerciale, sempre che le stesse siano di natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- j) unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni anche modali.

La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza discriminazione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

La Fondazione si struttura per il raggiungimento delle proprie finalità, come sopra esplicitate, in ossequio ai principi di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, escludendo cioè che si possa creare al suo interno qualsivoglia situazione di direzione e coordinamento da parte di enti pubblici.

Articolo 3 - Patrimonio e proventi della Fondazione; divieto di distribuzione

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è costituito inizialmente dal patrimonio della trasformata associazione ed è pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Il fondo di dotazione può essere successivamente incrementato dagli immobili e dai beni che nel frattempo sono pervenuti e potranno pervenire all'Ente, specificatamente destinati ad integrare il fondo di dotazione, con le opportune ed eventuali autorizzazioni.

Il fondo di gestione è costituito dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle eventuali elargizioni in denaro che costituiranno i mezzi per il funzionamento della Fondazione stessa e per l'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 2, e verranno messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà ricevere per atto tra vivi e mortis causa da qualsiasi persona fisica, Ente pubblico o privato, a titolo di erogazione, beni in natura, titoli di qualsiasi specie e somme in denaro che, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, andranno ad aumentare il patrimonio della Fondazione, la cui amministrazione dovrà essere orientata all'incremento delle sue possibilità economiche, in relazione ai fini previsti.

Il patrimonio della Fondazione e tutte le donazioni eventuali future, saranno investite a giudizio del Consiglio di Amministrazione in qualsiasi forma che, a prudente valutazione del Consiglio stesso, dia garanzia di utile e sicuro impiego.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 4 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia al 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

È previsto l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Il bilancio, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, deve essere approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 5 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti "ordinari" le persone, fisiche e giuridiche, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dello scopo della Fondazione mediante contributi in denaro nella misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione, ovvero lasciti, beni immobili o be-



Ennio Notaro

Renè Squaddino Teste
Posanna Floriani teste

Daniela

ni mobili e strumentali destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione ed a quelle ad esse accessorie.

Sono Partecipanti "onorari" le persone fisiche e giuridiche, enti, e istituzioni ai quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce tale qualità in considerazione dell'apporto di particolari contribuzioni ovvero, anche senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione contributo di volontariato o prestigio.

I Fondatori sono inoltre di diritto Partecipanti.

I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare il presente statuto, i regolamenti della Fondazione e la normativa applicabile.

La domanda di ammissione è presentata al Consiglio di Amministrazione che delibera entro sessanta giorni dal suo ricevimento. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti. La deliberazione di rigetto, opportunamente motivata entro il suddetto termine di sessanta giorni, deve essere comunicata all'interessato.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- ☐ Il Consiglio di Indirizzo;
- ☐ Il Collegio dei Partecipanti;
- ☐ Il Consiglio di Amministrazione;
- ☐ Il Presidente;
- ☐ L'Organo di controllo;
- ☐ Il Revisore dei Conti.

Articolo 7 – Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da 9 (nove) membri.

Il Consiglio di Indirizzo è retto a vita dal Prof. Giorgio DANNISI, in qualità di Presidente, conformemente alla volontà espressa dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione.

Esso è composto da:

- **Membri fondatori:** 6 (sei) componenti in carica a vita, indicati fra i Fondatori in sede di trasformazione dell'Associazione;
- **Altri membri:** 3 (tre) componenti eletti dal Collegio dei Partecipanti.

I membri del Consiglio di Indirizzo non fondatori durano in carica cinque anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere nuovamente **rieletti**. In caso di **revoca**, **cessazione** o **dimissioni** di un membro, il nuovo membro nominato in sua sostituzione dovrà essere nominato dal

Collegio dei Partecipanti. Al momento della trasformazione, i primi tre membri non fondatori verranno nominati dai Fondatori.

Il Consiglio di Indirizzo elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente.

Al venire meno dei Membri Fondatori in seno al Consiglio di Indirizzo, per dichiarazione di recesso o per morte, i membri di nomina del Collegio dei Partecipanti verranno incrementati in maniera corrispondente, al fine di raggiungere sempre il numero stabilito di membri del Consiglio di Indirizzo.

Poiché è essenziale che la Fondazione rimanga espressione delle famiglie di persone con disabilità **fisiche e intellettive**, il Consiglio di Indirizzo, ove possibile, considerando i meccanismi di nomina sopra descritti, avrà almeno due componenti che siano familiari o tutori legali di persone con disabilità **fisiche e intellettive** o che siano **espressione di Enti del terzo Settore che operino a favore di persone con disabilità**.

La partecipazione al Consiglio di Indirizzo è gratuita.

Il Consiglio di Indirizzo, tenendo fermi i principi di compatibilità con la natura della Fondazione, come previsto dall'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, determina, in conformità agli scopi statuari, i programmi e gli obiettivi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della sua gestione.

Il Consiglio, in particolare:

- Approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- Elegge al proprio interno il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente e il Segretario, i quali resteranno in carica per anni 5 (cinque) dalla nomina o, se più breve, sino a scadenza del mandato di componente del Consiglio di Indirizzo;
- Nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva i regolamenti della Fondazione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- Approva le modifiche del presente statuto, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità dell'ente;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni quattro mesi e discute gli argomenti posti alla sua attenzione dai propri componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione:

- della nomina del Presidente della Fondazione, per cui occorre il voto favorevole del cinquanta per cento più uno dei componenti del Consiglio di Indirizzo;
- della modifica dello Statuto, per la quale occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di Indirizzo;
- dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio, delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione, per cui è richiesto il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Indirizzo.

Il funzionamento del Consiglio di Indirizzo è regolato con apposito Regolamento predisposto ed approvato ai sensi del presente Statuto. In caso di pa-



[Handwritten signature]

Renzi Guadagno Teste
Domenico Flabiani teste

[Handwritten signature]

rità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 8 - Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti della Fondazione ed è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Il Collegio dei Partecipanti elegge ogni 5 (cinque) anni o nel caso di revoca o loro rinuncia, i membri del Consiglio di Indirizzo, la cui nomina è ad esso riservata dallo Statuto.

Il Collegio dei Partecipanti può formulare proposte su attività da svolgere; esprime pareri consultivi su programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati dal Consiglio di Indirizzo.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno due volte l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Il funzionamento del Collegio dei Partecipanti è regolato con apposito Regolamento predisposto ed approvato ai sensi di Statuto.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente della Fondazione, che ne è membro di diritto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in conformità alla volontà espressa dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione e lo presiede.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, anche fra i propri componenti, ad eccezione di quelli nominati in sede di costituzione della Fondazione, nominati dai Fondatori.

I componenti eletti del Consiglio di Amministrazione restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico del Presidente della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo deve nominare senza indugio il componente in sostituzione, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato originario.

Il Vice Presidente viene eletto a maggioranza dai componenti del Consiglio di amministrazione e dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione e al regolare funzionamento delle varie attività istituzionali della Fondazione; in particolare:

- a) predispone e, all'occorrenza, modifica i regolamenti di funzionamento interno, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- b) predispone il bilancio di previsione, da redigersi secondo le modalità e termini previsti da apposito Regolamento predisposto ad approvazione ai sensi dello Statuto;
- c) predispone il bilancio d'esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste in bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, che deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo e, ove necessario per legge, bilancio sociale;

- d) fissa le regole per l'ammissione ai progetti di residenzialità sociale ed il funzionamento degli stessi e le norme generali per l'accogliimento degli ospiti nelle strutture della Fondazione; propone le acquisizioni, le alienazioni e le modifiche del patrimonio;
- e) delibera sulle assunzioni del personale, sugli incarichi direttivi, sul conferimento degli incarichi professionali e delle collaborazioni e sull'affidamento dei contratti e degli appalti, fissando i compensi entro i limiti stabiliti dalla legge;
- f) delibera lo schema organizzativo per la gestione delle attività;
- g) autorizza la stipula dei contratti attivi e passivi e delle convenzioni con enti, associazioni, gruppi, ecc. che implicano impegni organizzativi od economici per periodi superiori al singolo esercizio sociale o per importi superiori ad euro 5000,00 (cinquemila virgola zero zero);
- h) istituisce sedi secondarie della Fondazione nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- i) delibera preventivamente sul compimento dei seguenti atti od operazioni:
 - a) acquisto, vendita o permuta di beni immobili;
 - b) accettazione di donazioni, eredità o rinuncia a lasciti;
- j) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- k) determina gli eventuali compensi, nei limiti stabiliti dalla legge, degli organismi di controllo;
- l) determina le ammissioni dei Partecipanti nonché le forme e la misura minima di concorso al patrimonio della Fondazione da parte degli stessi Partecipanti.

Il Consiglio ratifica gli atti urgenti posti in essere dal Presidente eccedenti i poteri conferitigli.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di norma in riunione ordinaria, almeno una volta ogni due mesi.

Il Consiglio è convocato in riunione straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno, o quando due membri ne facciano domanda scritta motivata.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, data e ora di convocazione e deve essere spedito almeno sette giorni prima della data fissata, a tutti i Membri del Consiglio e ai membri dell'organo di controllo. È compito della segreteria far constatare l'avvenuta spedizione a mezzo posta, posta elettronica o a mano, o con altri strumenti atti a dimostrare l'avvenuta trasmissione e ricezione con apposita dichiarazione da conservarsi nell'archivio.

Nei casi urgenti, a giudizio del Presidente, la convocazione può essere fatta per telegramma, posta elettronica o a mano almeno un giorno libero prima della riunione.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti presenti. In caso di parità di voti prevale sugli altri il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, da trascriversi in appositi libri, sono stesi a cura della segreteria della Fondazione.

Articolo 10 - Rappresentanza della Fondazione - Il Presidente



[Handwritten signature]

Pres. Egidio Testa
Roberto Raibolini teste

[Handwritten signature]

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Spetta al Presidente:

- a) Sovrintendere e vigilare su tutto l'andamento della Fondazione, firmare gli atti;
- b) Adottare ogni provvedimento urgente occorrente a salvaguardia dei diritti e degli interessi della Fondazione;
- c) Promuovere ove occorra, entro il più breve tempo possibile, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- d) Provvedere in caso di urgenza, alla sospensione del personale;
- e) Curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- g) Convocare e presiedere il Consiglio di Indirizzo ed il Collegio dei Partecipanti;
- h) Adempiere ad ogni altro compito esecutivo che non sia di competenza del Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Articolo 11 - Libri della Fondazione

La Fondazione, oltre alle scritture contabili previste per legge, deve tenere:

- a) Il libro dei Partecipanti;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, del Collegio dei Partecipanti, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- c) Il registro dei Volontari.

I libri della Fondazione sono tenuti ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017 e sono conservati presso la sede della stessa. Sono consultabili da parte dei Partecipanti presso la sede, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e secondo modalità compatibili con la corretta conduzione della Fondazione. Potranno essere richieste copie dei contenuti, che potranno essere non concesse solo in caso di esigenze di riservatezza, che vanno adeguatamente motivate dal Consiglio di Amministrazione e portate a conoscenza dell'Organo di Controllo.

Articolo 12 - Organo di Controllo

La funzione di vigilanza e controllo sull'attività dell'Ente è assicurata da un Organo di Controllo monocratico, eletto e nominato dal Consiglio di Indirizzo tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Udine, che sia altresì iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, con mandato quinquennale.

Articolo 13 - Revisore legale dei conti

Il Consiglio di Indirizzo dovrà nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando ne sussista la necessità di legge, qualora non intenda attribuire dette competenze all'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 14 - Volontari

Sono Volontari (ai sensi dell'art. 17 D. Lgs 117/2017, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, potendo essere loro riconosciuto solamente un rimborso delle spese sostenute e documentate per la loro attività, nei limiti massimi e alle condizioni previsti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del Codice del Terzo Settore o di leggi speciali in materia.

Ai sensi dello stesso CTS i Volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 15 - Rimborsi spese

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Consiglio di Indirizzo e ai membri del Consiglio di Amministrazione, se residenti fuori dal Comune in cui è posta la sede della Fondazione, spetterà la rifusione, in base a specifica nota, delle spese di viaggio e di soggiorno, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi della Fondazione e degli spostamenti a seguito di incarichi o mandati deliberati.

Articolo 16 - Devoluzione del Patrimonio

Il patrimonio residuo della Fondazione in caso di sua estinzione o scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 17 - Rinvio

Per ogni materia non contemplata nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le norme del codice del Terzo Settore.

Articolo 18 - Regime Transitorio

Tutte le norme contenute nel presente Statuto relative alle disposizioni di cui al Titolo X del D.Lgs. 117/2017 (articoli 79, 80, 81, 82 e 83) e successive modifiche e integrazioni entreranno in vigore al momento della decorrenza del termine di cui all'articolo 104 comma 2 del citato D. Lgs.



[Handwritten signature]

Agostino Testi

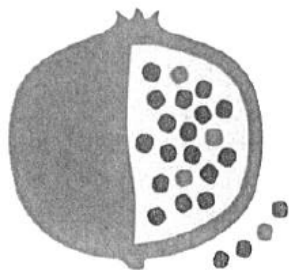
Benini

Barbini Testi

Rosanna

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comunità del

MELOGRANO

Fondazione ETS

Denisi Giuseppe

Denisi Guadalupe teste

Deseane Flairani teste

Problema

